



Oggi, 11 marzo 2016, alle ore 11:00, nella sede regionale di Calle Priuli, Cannaregio 99, Sezione Urbanistica, si è riunita la Conferenza di servizi convocata dal Sindaco del Comune di Bosaro (RO) avente per oggetto:

**Esame osservazioni pervenute ed approvazione del Piano di Assetto del Territorio Intercomunale (PATI) dei comuni di Bergantino e Melara (RO)**

Sono presenti, in qualità di rappresentanti delle Amministrazioni interessate:

- per il Comune di Bergantino: il Sindaco Giovanni Rizzati;
- per il Comune di Melara: il Sindaco Paola Davì;
- per la Provincia di Rovigo: il Funzionario delegato arch. Paolo Marzolla;
- Per la Regione Veneto: il Dirigente delegato, arch. Vincenzo Fabris.

Sono inoltre presenti: il geom. Amedeo Fortuna, responsabile della Direzione Tecnica del Comune di Bergantino, il geom. Eledio Martini, responsabile della Direzione Tecnica del Comune di Melara, e l'arch. Francesco Tomaello, funzionario regionale.

**RICHIAMATO E PREMESSO CHE**

- la Legge 7 agosto 1990 n. 241 nel dettare disposizioni in materia di procedimento amministrativo ha introdotto negli artt. 14 e seguenti l'istituto della conferenza di servizi.
- l'art. 15 della Legge Regionale 23 aprile 2004 n. 11, nel quadro della procedura concertata per la formazione del PATI, prevede che l'approvazione del Piano avvenga mediante conferenza di servizi alla quale partecipano gli Enti interessati, come confermato dagli Atti di Indirizzo approvati, ai sensi dell'art. 50 della richiamata LR n. 11/2004, con D.G.R.V. n. 3178 del 08.10.2004.
- I Comuni di Bergantino e Melara, rispettivamente con Deliberazioni di Giunta n. 60 del 15.5.2009 e 62 del 19.5.2009 hanno adottato il Documento preliminare e lo schema di accordo per il PATI in oggetto.
- L'Ufficio Regionale del Genio Civile di Rovigo con nota n. 206587 del 7.5.2012 ha espresso il proprio parere favorevole sulla valutazione di compatibilità idraulica ai sensi della DGR n. 1322 del 10.05.2006.
- In data 6 agosto 2013, presso la sede dell'Amministrazione Provinciale di Rovigo, sono stati sottoscritti gli elaborati del PATI in oggetto dai rappresentanti della Provincia di Rovigo, dei comuni di Bergantino e Melara e della Regione del Veneto.
- I Comuni di Bergantino e Melara hanno adottato il Piano di Assetto del Territorio Intercomunale rispettivamente con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 19 agosto 2013 e n. 19 del 30 settembre 2013.
- La procedura di pubblicazione e deposito del PATI è regolarmente avvenuta, come si evince dalla documentazione prodotta, dalla quale risulta che sono pervenute n. 4 osservazioni.
- La Commissione regionale VAS con provvedimento n. 102 del 4 agosto 2015 ha espresso, ai sensi della DGR n. 3262 del 24.10.2006, il proprio parere.
- Il Direttore della Sezione Urbanistica con decreto n. 13 del 1° marzo 2016 ha verificato la sufficienza del Quadro Conoscitivo ai sensi dell'art. 14, comma 7 e dell'art. 11 della LR n. 11/2004.
- in data 2 marzo 2016 è stata protocollata in regione col n. 84950 la convocazione del Sindaco di Bergantino della Conferenza di Servizi per il giorno 11 marzo 2016 alle ore 11:00 per l'esame delle osservazioni pervenute e l'approvazione del PATI dei comuni in argomento.

*Dipartimento Territorio  
Sezione Urbanistica*

Calle Priuli - Cannaregio, 99 - 30121 Venezia - tel. 0412792334-35 - fax 0412792383  
protocollo.generale@pec.regione.veneto.it



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

**TUTTO CIO' PREMESSO**

Il Sindaco di Bergantino assume la presidenza della Conferenza e l'arch. Tomaello svolge le funzioni di Segretario della Conferenza.

La Conferenza conviene che gli elaborati del PATI siano da integrare con i pareri acquisiti e di seguito elencati:

- della Commissione Regionale VAS n. 102 del 4 agosto 2015;
- del Comitato Tecnico regionale, previsto dal II comma dell'art. 27 della LR n. 11/2004, n. 15 in data 24 febbraio 2016;
- del Valutatore Tecnico Regionale n. 15 in data 24 febbraio 2016;

I partecipanti alla Conferenza danno atto che gli stessi pareri non incidono sui contenuti generali, sul dimensionamento e sui principi formatori del piano, ma, riguardando aspetti complementari ad integrazione del progetto, ne modificano parzialmente gli elaborati.

Per quanto riguarda le osservazioni pervenute la Conferenza dei Servizi decide di conformarsi integralmente al parere della VTR, che viene allegato al presente verbale.

**Quindi, gli Enti come sopra rappresentati in Conferenza:**

VISTA la Legge Regionale 23 Aprile 2004 n. 11 "Norme per il Governo del Territorio";

VISTI gli "Atti di indirizzo ai sensi dell'art. 50 della Legge Regionale 23 Aprile 2004 n. 11 - Norme per il Governo del Territorio" approvati con Deliberazione di Giunta Regionale n. 3178 del 08 ottobre 2004;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 3090 del 03.10.2006;

VISTA la direttiva 2001.42.CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27.06.2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;

VISTO l'art. 13 della Legge 8 luglio 1986 n. 349;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 2988 del 01.10.2004;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 101 del 21.11.2006;

PRESO ATTO della deliberazione di Consiglio Comunale di Bosaro n. 22 del 4 maggio 2011;

VISTI i pareri:

- della Commissione Regionale VAS n. 102 del 4 agosto 2015;
- del Comitato Tecnico regionale, previsto dal comma 2 dell'art. 27 della LR n. 11/2004, 15 in data 24 febbraio 2016;
- del Valutatore Tecnico Regionale n. 15 in data 24 febbraio 2016;

**esprimono consenso unanime al Piano di Assetto del Territorio Intercomunale** adottato dai comuni di Bergantino e Melara rispettivamente con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 19 agosto 2013 e n. 19 del 30 settembre 2013, precisando che:

- sono fatte proprie le conclusioni di cui alla Valutazione Tecnica Regionale n. 15 del 24 febbraio 2016 e agli atti in essa richiamati, inclusa ogni decisione sulle osservazioni;
- il parere favorevole è espresso pertanto sugli elaborati, costituenti il Piano di Assetto del Territorio Comunale adottato con la deliberazioni di Consiglio sopracitata. Detti elaborati sono da aggiornare a seguito delle integrazioni apportate con i pareri della VTR e della Commissione regionale VAS;

**esprimono consenso unanime all'approvazione del Rapporto Ambientale (VAS)**, adottato unitamente al PATI, facendo proprie le conclusioni del Parere della Commissione Regionale VAS n. 102 del 4

Dipartimento Territorio  
Sezione Urbanistica

Calle Priuli - Cannaregio, 99 - 30121 Venezia - tel. 0412792334-35 -fax 0412792383  
protocollo.generale@pec.regione.veneto.it





REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

agosto 2015;

**danno atto** che gli elaborati approvati sono:

- Tav. A1. Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale
- Tav. A2. Carta delle invarianti (i valori)
- Tav. A3. Carta della fragilità territoriale
- Tav. A4. Carta della trasformabilità
- d01-01 Relazione tecnica
- d01-02 Relazione generale di Progetto
- d01-03 Relazione di sintesi
- d02-01 Norme Tecniche di Attuazione
- d02-01 all. A alle N.T.A. – perimetrazione dei centri storici e schedatura degli edifici di pregio;
- d02-01 all. B alle N.T.A. – indirizzi e criteri per l'incentivazione della qualità architettonica
- banche dati alfanumeriche e vettoriali previste dall'art. 13, comma 3, lettera d) della LR 11 del 2004.

**allegano** al presente verbale, del quale costituiscono parte integrante, i seguenti documenti:


- Valutazione Tecnica Regionale n. 15 del 24 febbraio 2016;
- Parere del Comitato Tecnico n. 15 del 24 febbraio 2016, previsto dal comma 2 dell'art. 27 della LR n. 11/2004;
- Parere della Commissione Regionale VAS n. 102 del 4 agosto 2015;

**danno atto** che, ai sensi dell'art. 15, comma 6, della LR 11/2004, il piano si intende approvato e sarà successivamente ratificato dalla Giunta Regionale;

**demandano** ai comuni il compito di adeguare gli elaborati in conformità alle decisioni della Conferenza, prima della ratifica da parte della Giunta Regionale.

La conferenza si chiude alle ore 11:30.

Il presente verbale è composto di n. 3 facciate e n. 2 fogli.

Il segretario verbalizzante: 

Venezia, 11 marzo 2016


Per il Comune di Bergantino: il Sindaco




Per il Comune di Melara: il Sindaco



Per la Provincia di Rovigo: il Funzionario delegato



Per la Regione Veneto: il Dirigente Regionale



Dipartimento Territorio  
Sezione Urbanistica

Calle Priuli - Cannaregio, 99 - 30121 Venezia - tel. 0412792334-35 - fax 0412792383  
protocollo.generale@pec.regione.veneto.it

## VALUTAZIONE TECNICA REGIONALE

articolo 27, legge regionale 23 aprile 2004, n. 11

Argomento n. 15 del 24 febbraio 2016

OGGETTO: Comuni di Bergantino e Melara (RO)  
Piano di Assetto del Territorio Intercomunale, art. 16 della L.R. 11/2004

**Premesso che:**

- il Comitato previsto dall'articolo 27, comma 2, L.R. 11/2004, si è riunito in data 24 febbraio 2016 per l'esposizione del piano in oggetto;
- il Comitato si è espresso con voti unanimi dei 4 presenti aventi diritto al voto, esprimendo parere favorevole al Piano di Assetto del Territorio Intercomunale dei Comuni di Bergantino e Melara (RO), ai sensi dell'articolo 16 della L.R. 11/2004 e della delibera della Giunta regionale 3090/2006;
- le amministrazioni comunali e la provincia di Rovigo sono state invitate con nota del 19.02.2016 prot. 65370/71.03.01.

Il direttore del Dipartimento Territorio incaricato della Valutazione Tecnica Regionale:

- Vista la L.R. 23 aprile 2004, n. 11;
- Vista la delibera della Giunta regionale 18 marzo 2005, n. 1131;
- Vista la delibera della Giunta regionale 3 ottobre 2006, n. 3090;
- Vista la delibera della Giunta regionale 21 gennaio 2014, n. 24;

ritenuto di concordare con le valutazioni e le conclusioni espresse dal Comitato, previsto dall'articolo 27, L.R. 11/2004, nel parere n. 15 del 24.02.2016 che, allegato alla presente Valutazione Tecnica Regionale, ne costituisce parte integrante

### **ESPRIME PARERE FAVOREVOLE**

al Piano di Assetto del Territorio Intercomunale dei Comuni di Bergantino e Melara (RO), descritto in premessa, ai sensi dell'articolo 16, L.R. 11/2004, con le precisazioni e prescrizioni anche in ordine alle osservazioni, contenute nel citato parere 15/2015.

arch. Vincenzo Fabris





REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

*Comitato per la Valutazione Tecnica Regionale  
previsto dall'articolo 27, comma 2, legge regionale 23 aprile 2004, n. 11*

---

**PARERE****Argomento n. 15 del 24 febbraio 2016**

OGGETTO: Comuni di Bergantino e Melara (RO).  
Piano di Assetto del Territorio Intercomunale, art. 16 della L.R. 11/2004

**PREMESSE**

I Comuni di Bergantino e Melara, rispettivamente con Deliberazioni di Giunta n. 60 del 15.5.2009 e 62 del 19.5.2009 hanno adottato il Documento preliminare e lo schema di accordo per il PATI in oggetto.

L'Ufficio Regionale del Genio Civile di Rovigo con nota n. 206587 del 7.5.2012 ha espresso il proprio parere favorevole, con prescrizioni, sulla valutazione di compatibilità idraulica ai sensi della DGR n. 1322 del 10.05.2006.

In data 6 agosto 2013, presso la sede dell'Amministrazione Provinciale di Rovigo, sono stati sottoscritti gli elaborati del PATI in oggetto dai rappresentanti della Provincia di Rovigo, dei comuni di Bergantino e Melara e della Regione del Veneto.

I Comuni di Bergantino e Melara hanno adottato il Piano di Assetto del Territorio Intercomunale rispettivamente con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 19 agosto 2013 e n. 19 del 30 settembre 2013.

La procedura di pubblicazione e deposito del PAT è regolarmente avvenuta, come si evince dalla documentazione prodotta, dalla quale risulta che sono pervenute n. 4 osservazioni. Per quanto riguarda la problematica relativa alla pubblicazione a mezzo stampa si rimanda la questione al Comune.

La Commissione regionale VAS con provvedimento n. 102 del 4 agosto 2015 ha espresso, ai sensi della DGR n. 3262 del 24.10.2006, il proprio parere, consultabile in:

<http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>.

La Sezione Regionale Geologia e Georisorse si è espressa in data 16 febbraio 2016 con proprio parere n. 60282, del quale si è tenuto debito conto nella presente istruttoria

La Sezione Regionale Agroambiente e Servizi per l'Agricoltura si è espressa in data 23 febbraio 2016 con proprio parere n. 69780, del quale si è tenuto debito conto nella presente istruttoria.

Per l'illustrazione completa delle linee di progetto e dei dati tecnici riassuntivi si rinvia alla Relazione Generale di Progetto.



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

*Comitato per la Valutazione Tecnica Regionale*  
*previsto dall'articolo 27, comma 2, legge regionale 23 aprile 2004, n. 11*

## CONSIDERAZIONI

Si ritiene necessario ribadire, in riferimento alle principali finalità della Legge 11 del 2004, che le trasformazioni urbanistiche andranno indirizzate prioritariamente verso soluzioni che privilegino interventi di recupero e di trasformazione dell'esistente, di riqualificazione delle aree degradate, con utilizzazione delle aree extraurbane solo quando non esistano alternative alla riorganizzazione e riqualificazione del tessuto insediativo disponibile con interventi che garantiscano la massima compatibilità ambientale.

Per tutti gli ambiti di trasformazione inoltre si ricorda il rispetto della normativa vigente in materia di prevenzione dei danni derivanti dai campi elettromagnetici generati dagli elettrodotti ai sensi della vigente legislazione in materia.

Per quanto concerne la parte progettuale relativa al territorio agricolo si evidenzia, innanzitutto, che il tema dell'edificazione diffusa viene affrontato coerentemente, individuando in tale fattispecie gli ambiti dei nuclei residenziali in zona agricola.

Partendo dal concetto che l'individuazione di tali ambiti, così come per tutte le altre rappresentazioni progettuali, non ha valore conformativo delle destinazioni urbanistiche dei suoli, che sono demandate al PI, si ritiene di precisare e ribadire altresì che l'indicazione cartografica non può costituire o comportare in alcun modo conseguimento di diritti edificatori. Tale delimitazione è da intendersi riferita ad ambiti che per omogeneità e consistenza necessitano di azioni di recupero e razionalizzazione, per quanto possibile, degli insediamenti residenziali esistenti in coerenza con gli obiettivi di contenimento e riqualificazione su cui si fonda la Legge Regionale 11.

Sarà compito del PI provvedere alla corretta definizione del limite urbano dell'edificato, in relazione alle destinazioni d'uso e alle aree di pertinenza dei fabbricati esistenti, nel rispetto degli obiettivi generali sopracitati di limitazione del consumo di suolo, del dimensionamento complessivo e dei vincoli e tutele del PAT, della definizione delle previsioni urbanistiche, e avuto cura di verificare che non siano alterati l'equilibrio ambientale e le condizioni di sostenibilità evidenziate nella Valutazione Ambientale Strategica.

## VALUTAZIONI

### I - PER LA PARTE AGRONOMICA

Si esprimono alcuni rilievi e prescrizioni in ordine alle **Norme Tecniche (NT)** del PATI, relativamente all'articolato o parte di esso da rettificare o modificare come di seguito esposto.

Nell'articolato normativo non viene riportato né illustrato il calcolo della SAU trasformabile, come richiesto dalla DGR n. 3650/2008, e pertanto se ne richiede la specificazione in quanto tale parametro risulta vincolante e prescrittivo per le scelte del Piano e quindi non può essere descritto solo negli elaborati di sintesi o di analisi.

Inoltre:

- *Art. 28 – Ville, chiese e complessi monumentali*

Si chiede innanzitutto di rendere coerente il titolo dell'articolo in argomento con la terminologia della legenda, corrispondenti a tale articolo normativo, utilizzata nelle tavole 2 e 4 ("Ville Venete").

L'articolo fa riferimento più volte ad una tavola 4/b del PATI, non adottata; si prescrive pertanto, di correggere in tutto l'articolo il riferimento alla tavola della trasformabilità.





REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

*Comitato per la Valutazione Tecnica Regionale*  
*previsto dall'articolo 27, comma 2, legge regionale 23 aprile 2004, n. 11*

• *Art. 29 – Contesti figurativi dei complessi monumentali*

L'articolo specifica che "Il PATI individua nella Tav. 4 gli ambiti di pertinenza delle ville, ..."; va rilevato in proposito che nella tavola in argomento non viene riportata alcuna perimetrazione di tali ambiti e non c'è neppure la corrispondente voce in legenda; peraltro, in corrispondenza di due Ville venete sono perimetrate delle aree, il cui retino corrisponde alla voce di legenda "borghi", disciplinati dall'art. 19. Si propone pertanto o di integrare la Tav. 4 o di stralciare il presente articolo se non pertinente rispetto a questo territorio comunale.

• *Art. 31 – Definizione dei gradi di protezione/intervento*

Alla fine dell'articolo, sotto il titolo "destinazioni d'uso dei fabbricati assoggettati a grado di protezione", viene specificato che "nel caso di riconversione degli annessi rustici non più funzionali, fatte salve le prerogative di cui agli artt. 44 e 45 della LR 11/04 e smi riferite al complesso dei fabbricati aziendali, si fa riferimento all'0 delle presenti norme". Si propone lo stralcio di questa frase, in quanto disposizione inapplicabile.

• *Art. 34 – Invarianti di natura paesaggistica*

Nelle Direttive viene disposto che "in attesa del PI il PATI definisce gli interventi ammessi sulla base della normativa e dei seguenti criteri: ..."; in realtà dalla lettura dell'articolo in questione il PATI non definisce alcun intervento, pertanto si suggerisce di modificare il disposto citato nel seguente modo: "il PI definisce gli interventi ammessi sulla base della normativa e dei seguenti criteri: ...".

Viene poi specificato nel secondo punto dell'elenco delle Direttive che la riqualificazione di tali ambiti avviene anche "consentendo la ristrutturazione degli edifici esistenti, la realizzazione di nuovi edifici residenziali, secondo i disposti dell'art. 44 della legge regionale n. 11/2004, fatta eccezione per le strutture agricolo-produttive che, in considerazione dell'ambito territoriale in oggetto, saranno regolati attraverso specifici parametri in considerazione degli utilizzi e indirizzi aziendali, nonché da modalità di inserimento paesaggistico". Si prescrive lo stralcio di quest'ultima disposizione, eccetto per le "modalità paesaggistiche", in quanto i "parametri in considerazione degli utilizzi e indirizzi aziendali" vengono già determinati, ai sensi del citato art. 44, dallo Sportello unico agricolo di AVEPA sulla base della DGR n. 3178/2004, lett. d) edificabilità, nell'ambito dell'istruttoria finalizzata all'approvazione del Piano aziendale.

• *Art. 38 – Area di connessione naturalistica*

Si prescrive di modificare la prima frase del Contenuto, aggiungendo che "il PATI individua nella tavola 2 e nella Tavola 4 gli ambiti ...", in quanto tale articolo fa riferimento all'art. 35 Invarianti di natura ambientale.

• *Art. 40 – Corridoi ecologici principali e secondari*

Si prescrive di modificare la prima frase del Contenuto, specificando che "il PATI ... individua nella tavola 2 e nella Tavola 4 i corridoi ecologici ...", in quanto tale articolo fa riferimento all'art. 35 Invarianti di natura ambientale.

• *Art. 46 – Tutela del suolo agricolo*

Si prescrive di sostituire, al primo capoverso, la descrizione del territorio agricolo con la seguente frase:  
"Il territorio agricolo è costituito dall'insieme del territorio non urbanizzato utilizzato sotto il profilo agro-produttivo e silvo-pastorale, dove sono ammessi, in attuazione di quanto previsto dal PATI e dal PI, esclusivamente interventi edilizi in funzione dell'attività agricola, siano essi destinati alla residenza che a



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

*Comitato per la Valutazione Tecnica Regionale*  
*previsto dall'articolo 27, comma 2, legge regionale 23 aprile 2004, n. 11*

strutture agricolo-produttive così come definite con provvedimento della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera d), n. 3, ai sensi degli artt. 44 e 45 della LR n. 11/2004".

• *Art. 47 - Tutela dei caratteri agrari e riordino delle zone agricole*

L'articolo 47 distingue due unità di paesaggio, il Paesaggio della bonifica idraulica – a sua volta distinto in Paesaggio aperto, con appezzamenti di ampie dimensioni e riconoscibilità degli elementi identitari della bonifica e/o Paesaggio aperto a buona integrità fondiaria, con insediamenti rurali radi o assenti, e in Ambiti agricoli con appezzamenti di piccola e media dimensione, spesso in contesto urbano – e i Paesaggi fluviali, e per ciascuna di tali unità “vengono definiti obiettivi di qualità paesaggistica, da conseguire attraverso l'eliminazione o la mitigazione di elementi detrattori ed il potenziamento e la riqualificazione degli elementi di pregio”; si rileva che tali unità di paesaggio non risultano individuate cartograficamente.

Si prescrive, pertanto, di integrare le analisi paesaggistiche del PATI e di perimetrare le Unità di paesaggio sopra richiamate. Qualora non fosse possibile operare tale integrazione, si dovrà attuare lo stralcio dell'articolo normativo.

• *Art. 53 – Interventi di riqualificazione degli elementi di degrado in zona agricola*

Si propone lo stralcio della voce “Contenuto” e del testo relativo.

## II - PER LA PARTE GEOLOGICA

### Sugli elaborati di analisi

L'aspetto geologico nel PATI di Bergantino e Melara è rappresentato dalla prevista serie cartografica (tavola Geolitologica, tavola Geomorfologica e tavola Idrogeologica) e da una relazione geologica illustrativa con allegato il repertorio delle indagini.

Gli elaborati forniti, datati rispettivamente dicembre 2010 per carta litologica e gennaio 2012 per carta geomorfologica e carta idrogeologica, sono stati realizzati secondo gli specifici indirizzi della DGR 615/1996 e della DGR 3811/2009.

Per quanto riguarda i contenuti di tali elaborati si rileva che nella tavola idrogeologica è presente un pozzo freatico che la tavola dei vincoli individua per uso acquedottistico con relativa fascia di rispetto; è da verificare la coerenza tra le carte.

Nella Relazione geologica manca la descrizione delle invarianti geologiche. Sono state inoltre riscontrate alcune inesattezze (es. riferimenti sismici) che è opportuno correggere.

### Sulle tavole di progetto

Nella tavola n. 1 Carta dei Vincoli tra i vincoli di interesse della scrivente Struttura regionale sono indicati quelli attinenti a:

- zona sismica di appartenenza (i Comuni di Bergantino e Melara sono inseriti in zona sismica 4 in base all'OPCM 3274/2003); art. 8 N.T.A.
- Piano di Assetto Idrogeologico PAI dell'Autorità di Bacino Interregionale Fissero - Tartaro - Canal Bianco che classifica tutto il territorio comunale ricadente in suddetto bacino come soggetto a scolo meccanico con pericolosità P1. Individua inoltre nella zona settentrionale del comune di Melara due aree a pericolosità idraulica P2 che presentano un contorno più ampio a pericolosità P1, e nel comune di



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

*Comitato per la Valutazione Tecnica Regionale*  
*previsto dall'articolo 27, comma 2, legge regionale 23 aprile 2004, n. 11*

Bergantino un'area a pericolosità idraulica P2, anch'essa con un contorno a pericolosità P1, nel settore settentrionale e una a pericolosità idraulica P1 in quello orientale; art. 8 N.T.A. Si fa presente che nella tavola vanno differenziate le aree classificate come P1 da quelle come P2 perché sono soggette a normativa diversa.

- o Piano di Assetto Idrogeologico PAI dell'Autorità di Bacino Nazionale del Po che individua le fasce A, B, C; art. 8 N.T.A.
- o idrografia esistente sul territorio comunale, la norma tecnica di riferimento per le fasce di rispetto è all'art. 8 delle N.T.A.
- o Pozzo con indicazione della fascia di rispetto, art. 8 N.T.A. A tal riguardo si ribadisce la necessità di verificare la congruenza con quanto riportato nella carta idrogeologica.

Nella tavola sono state riportate anche le aree soggette a deflusso difficoltoso per le quali deve essere verificato se esiste una vincolistica sovraordinata e se il caso individuare all'art. 8 delle N.T.A. lo specifico riferimento.

Inoltre nella cartografia fornita viene individuata un'area in ambito golenale del Po nel settore orientale del PATI non segnalata nella legenda.

**La tavola n. 2 Carta delle Invarianti** riconosce come invariante di interesse geologico il Gorgo Le Giare a nord est del comune di Bergantino; vengono erroneamente indicati in carta gli articoli 35-39 delle N.T.A. che fanno riferimento al sistema paesaggistico ambientale e l'art. 33 che è riferito alla "tutela dei manufatti minori di interesse ambientale – testimoniale". La norma relativa alla tutela dei valori geologici, geomorfologici e idrogeologici si trova all'art. 11 delle NTA.

In tavola sono indicati come invarianti di natura geologica anche le escavazioni ripristinate mediante riporto e le superfici di sbancamento, queste si riferiscono ad aree prive di peculiarità geologiche per cui se ne propone lo stralcio.

**La tavola n. 3 Carta delle Fragilità** classifica il territorio in base alla compatibilità geologica, distinguendo aree "idonee a condizione" e aree "non idonee"; art. 10 N.T.A. Le aree classificate come idonee a condizione sono state ulteriormente suddivise in aree a condizione (generale), per siti sospetti da telerilevamento (A), per dissesto idrogeologico o condizione geologica (C1) e per dissesto idrogeologico (zone P2 del PAI) (C2). Gli articoli delle norme richiamati in legenda non sono pertinenti.

Per quanto riguarda la **tavola n. 4 Carta della Trasformabilità**, dal confronto con la carta della fragilità, si rileva che ricadono in zone classificate non idonee parte dell'area di urbanizzazione consolidata – Produttivo dell'ambito della giostra situata tra Melara e Bergantino; parte dell'area per Servizi pubblici per tempo libero a NE del comune di Bergantino, parte delle aree a Servizi privati per il tempo libero a N del centro abitato di Bergantino e la linea preferenziale di sviluppo ad uso direzionale, commerciale e produttivo a Est di Bergantino in zona S. Giovanni.

In zone idonee a condizione C1 ricadono le linee preferenziali di sviluppo insediativo, ad uso direzionale commerciale e produttivo e a servizi a nord del capoluogo di Melara, e quelle di sviluppo insediativo e ad uso direzionale commerciale e produttivo ad ovest del capoluogo di Bergantino.

La linea preferenziale di sviluppo insediativo in località Malpassaggio del comune di Bergantino ricade in area idonea a condizione di tipo A.

Va fatta inoltre attenzione al fatto che buona parte del territorio è classificato come idoneo a condizione di tipo C1, perché in esso ricadono molti ambiti del consolidato sia residenza-le/servizio sia produttivo.



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

*Comitato per la Valutazione Tecnica Regionale*  
*previsto dall'articolo 27, comma 2, legge regionale 23 aprile 2004, n. 11*

---

**In ordine alle Norme Tecniche:**

Poiché i comuni rientrano tra quelli colpiti dagli eventi sismici del 2012 si ritiene opportuno prescrivere nel testo delle norme tecniche che la progettazione degli interventi edificatori ed infrastrutturali sia verificata, ai sensi del D.M. 14/1/2008, anche in relazione ai possibili fenomeni di liquefazione dei terreni di fondazione.

Inoltre, nel merito dei singoli articoli:

Art. 8 - Vincoli e norme di tutela – manca il riferimento alle aree soggette a deflusso difficoltoso così come indicate nella Tavola dei Vincoli, come sopra già accennato.

Art. 10 - Prevenzione del rischio e controllo per gli interventi edilizi e infrastrutturali. Va eliminato il riferimento alle aree idonee, compreso l'intero paragrafo "Classe di compatibilità I – terreni idonei", in quanto non presenti nella carta della Fragilità del PATI.

Artt. 10 e 12 - Si evidenzia la necessità che ad ogni elemento della cartografia di progetto (carta della fragilità) deve corrispondere uno specifico articolo delle NTA, pertanto questi articoli devono essere in tal senso reimpastati, anche evitando ripetizioni e dispersioni. La norma deve quindi sviluppare gli aspetti relativi alle aree idonee a condizione (generale), idonee a condizione A – per siti sospetti a telerilevamento, idonee a condizione C1 – per dissesto idrogeologico o condizioni geologiche, idonee a condizione C2 – per dissesto idrogeologico (P2 del PAI) e aree non idonee.

Art. 11 - Tutela dei valori geologici, geomorfologici e idrogeologici – va stralciata tutta la parte legata all'invariante del sistema fluviale dalla parole "per le varianti legate" fino a "entro il raggio di 200 m" perché come sopra accennato si riferisce ad elementi da non considerare come invarianti.

Art. 12 - Controllo e dissesto idrogeologico e della compatibilità idraulica - vedi le considerazioni sopra riportate.


**III - ULTERIORI CONSIDERAZIONI**

Si fa presente che, per la verifica dell'interesse culturale di beni immobili pubblici di cui all'art. 12 del D.Lgs n. 42/2004, il riferimento temporale di 50 anni - per gli effetti di quanto stabilito dall'art. 4, comma 16, legge n. 106 del 2011 - è aumentato a settanta. Dovranno essere, pertanto, aggiornate in tal senso le Norme Tecniche del PAT in argomento.

**V - IN MERITO ALLE OSSERVAZIONI**

Per le osservazioni pervenute si rinvia al prospetto della pagina seguente:






giunta regionale

*Comitato per la Valutazione Tecnica Regionale*  
previsto dall'articolo 27, comma 2, legge regionale 23 aprile 2004, n. 11

## OSSERVAZIONI

n.	PROT	DATA	Osservazione - Contenuto sintetico	VALUTAZIONE comune	valutazione COMITATO
1	Bergant ino 6966	4/12/20 13	1.1 La linea preferenziale di sviluppo ad uso produttivo riportata nella zona sud dell'esistente zona produttiva, è scorretta poiché si rivolge verso un'area soggetta al regime vincolistico del fiume Po	ACCOLTA: si toglie la linea preferenziale di sviluppo produttiva in direzione dell'argine del PO	Idem come il Comune: Accolta
			1.2 c'è un conflitto di classificazione tra una zona posta nel PAT come zona consolidata e invece è stata classificata C2 con apposita variante nel vigente PRG	ACCOLTA: si modifica secondo le destinazioni esistenti e di PRG	Idem come il Comune: Accolta
			1.3 c'è un conflitto di classificazione tra una zona posta nel PAT come zona agricola e invece è stata classificata D3 con apposita variante nel vigente PRG	ACCOLTA: si modifica secondo le destinazioni esistenti e di PRG	Idem come il Comune: Accolta
			1.4 c'è un conflitto di classificazione tra una zona posta nel PAT come zona consolidata e invece è stata classificata D2/1 con apposita variante nel vigente PRG	ACCOLTA: si modifica secondo le destinazioni esistenti e di PRG	Idem come il Comune: Accolta
			1.5 c'è un conflitto di classificazione tra una zona posta nel PAT come zona agricola e invece è classificata C2 nel vigente PRG e già urbanizzata	ACCOLTA: si modifica secondo le destinazioni esistenti e di PRG	Idem come il Comune: Accolta
			1.6 c'è un conflitto di classificazione tra una zona posta nel PAT come zona agricola e invece è classificata C2 nel vigente PRG	ACCOLTA: si modifica secondo le destinazioni esistenti e di PRG	Idem come il Comune: Accolta
			1.7 c'è un conflitto di classificazione tra una zona posta nel PAT come zona agricola e invece è classificata F nel vigente PRG	ACCOLTA: si modifica secondo le destinazioni esistenti e di PRG	Idem come il Comune: Accolta
			1.8 c'è un conflitto di classificazione tra una zona posta nel PAT come zona F e invece è classificata C1/6 nel vigente PRG	ACCOLTA: si modifica secondo le destinazioni esistenti e di PRG	Idem come il Comune: Accolta
			1.9 c'è un conflitto di classificazione tra una zona posta nel PAT come zona agricola e invece è classificata C1/2 nel vigente PRG	ACCOLTA: si modifica secondo le destinazioni esistenti e di PRG	Idem come il Comune: Accolta
			1.10 c'è un conflitto di classificazione tra una zona posta nel PAT come zona agricola e invece è classificata C1/15 nel vigente PRG	ACCOLTA: si modifica secondo le destinazioni esistenti e di PRG	Idem come il Comune: Accolta



*Comitato per la Valutazione Tecnica Regionale*  
previsto dall'articolo 27, comma 2, legge regionale 23 aprile 2004, n. 11

2	Bergantino 6968	4/12/2013	chiede la possibilità di ampliare imprese legate al settore agricolo e di sviluppare attività inerenti al settore; e che i relativi terreni di proprietà vengano inseriti in area con destinazione Agroindustriale e con la possibilità di realizzare attività commerciali connesse al settore agricolo.	La richiesta è accoglibile: sono possibili ampliamenti anche delle funzioni commerciali che il PI potrà prevedere e dimensionare.	Non pertinente, poiché non è il PI ad essere in discussione: NON accolla
3	Bergantino 6969	4/12/2013	Chiede la formulazione di norme di dettaglio per la fruizione dell'area golenale di Bergantino	La richiesta è accoglibile e meglio definibile nell'ambito delle previsioni del PI	Non pertinente, poiché non è il PI ad essere in discussione: NON accolla
4	Melara 5071	6/12/2013	Chiede: - l'individuazione di una zona di completamento in v. Saletto; - l'individuazione di una zona di completamento in v. Arginane; - la modifica delle NTA del PRG per le zone B	La richiesta è accoglibile e meglio definibile nell'ambito delle previsioni del PI solo per la prima richiesta, non per le altre due	Si tratta di tre richieste legate alla formazione del PI. NON accolla poiché non pertinente



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

*Comitato per la Valutazione Tecnica Regionale*  
*previsto dall'articolo 27, comma 2, legge regionale 23 aprile 2004, n. 11*

**CONCLUSIONI****Vista**

- la coerenza delle scelte di assetto e sviluppo del territorio rispetto al quadro conoscitivo elaborato;  
- la tutela delle invarianti di natura paesaggistica, ambientale, storico-monumentale e architettonica;  
**ritenuto** che il PATI sia da approvare con le modifiche sopra proposte, e con un richiamo particolare all'attuazione dell'art. 12 delle Norme di Attuazione, come peraltro già evidenziato nelle considerazioni geologiche;

**Tutto ciò premesso** e considerato, il Comitato, previsto ai sensi dell'articolo 27, comma 2, L.R. 11/2004, con 4 voti unanimi e favorevoli,

**ESPRIME PARERE FAVOREVOLE**

al Piano di Assetto del Territorio Intercomunale di Bergantino e Melara (Rovigo), descritto in premessa, ai sensi dell'art. 16 della L.R. 11/2004, con le suddette precisazioni e prescrizioni di cui alle valutazioni, e come composto da:

- Tav. A 1 Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale
- Tav. A2. Carta delle invarianti (i valori)
- Tav. A3. Carta della fragilità territoriale
- Tav. A4. Carta della trasformabilità
- d01-01 Relazione tecnica
- d01-02 Relazione generale di Progetto
- d01-03 Relazione di sintesi
- d02-01 Norme Tecniche di Attuazione
- d02-01 all. A alle N.T.A. – perimetrazione dei centri storici e schedatura degli edifici di pregio;
- d02-01 all. B alle N.T.A. – indirizzi e criteri per l'incentivazione della qualità architettonica
- banche dati alfanumeriche e vettoriali previste dall'art. 13, comma 3, lettera d) della LR 11 del 2004.

IL SEGRETARIO

GIUSEPPE MANOLI

IL PRESIDENTE

VINCENZO FABRIS

*Il presente parere si compone di 9 pagine*